



COMUNE DI CAVAGNOLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella solita sala delle adunanze,

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GAVAZZA ANDREA - Sindaco	Sì
2. PELLE FABRIZIA - Consigliere	Sì
3. ZANIOLO IN GIACOMETTO TIZIANA - Presidente	Sì
4. VALLESIO SILVANO - Consigliere	Sì
5. LANGELLOTTO IOLANDA - Consigliere	Sì
6. DE NARDO FABIO - Consigliere	Sì
7. AUDISIO CRISTIANO - Consigliere	Sì
8. FACCHINELLO ALESSIA - Consigliere	Sì
9. OGGERO MAURO - Consigliere	Sì
10. MAZZETTO STEFANO - Consigliere	No
11 D'ALTOE' DANIELA - Consigliere	No

Assegnati n. 10

Risultano assenti i signori consiglieri: =

Presenti n. 9

In carica n. 10

Risulta presente l'Assessore esterno VAI Alessandra

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

– presiede la Signora ZANIOLO Dott.ssa TIZIANA nella sua qualità di Presidente;

– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signora DEVECCHI Dott. Paolo.

– La seduta è pubblica.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla

regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEVECCHI Dr. Paolo

regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VALLEISE Rag. Donatella

A relazione del Sindaco.

Rilevato che per il testo integrale degli interventi è riportato nella registrazione audio contraddistinta con file della seduta del 13/3/2019 che si conserva agli atti ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI;

RICHIAMATI:

- il comma 676, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 convertito in Legge n.68/2014, il quale testualmente recita:

676. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*

- *il comma 677, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato*

dall'articolo 1, comma 679, legge 23/12/2014, n. 190:

677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;*

Preso atto che l'articolo unico della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), ha apportato sostanziali modificazioni alla normativa disciplinante la TASI, qui di seguito sinteticamente richiamate:

- *comma 10 lettere a) e b): intervenendo sull'art. 13 commi 2 e 3 del DL n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e s.m.e.i., viene eliminata la possibilità per i Comuni di prevedere l'assimilazione all'abitazione principale degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a genitori/figli, prevedendo in alternativa la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU (e, conseguentemente, TASI) per le stesse unità immobiliari, purchè diverse da quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9, alle seguenti condizioni:*

1) il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;

2) il contratto deve essere registrato;

3) il comodante deve risiedere anagraficamente nello stesso comune del comodatario e deve possedere al massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale (purchè non di categoria A/1, A/8 e A/9);

4) deve essere presentata apposita dichiarazione IMU sui modelli ministeriali (entro 30 giugno dell'anno successivo)

- *comma 14 lettera e): modificando il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, viene anticipato dal 21 al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono trasmettere le delibere TASI al MEF, ai fini della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale; tale termine viene peraltro definito perentorio;*

- *comma 14 lettere a), b) e d): intervenendo sui commi 639, 669 e 681 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, viene stabilita l'esclusione dalla TASI per le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, sia per il possessore sia per l'utilizzatore, con ridefinizione del presupposto impositivo, stabilendo che, per le abitazioni principali dei detentori rimane comunque ferma la quota TASI in capo al possessore, in base alla percentuale a questo imputabile nel 2015;*

- *comma 14 lettera c), integrando il comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, è previsto che l'aliquota dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati (beni merce) è fissata all'1 per mille, con facoltà dei Comuni di elevarla al 2,5 per mille, ovvero di azzerarla;*

- *comma 17: a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, vengono apportate modificazioni alle disposizioni disciplinanti il Fondo di Solidarietà Comunale, intervenendo sui commi 380-ter e 380-quater ed aggiungendo i commi 380-sexies, 380-septies e 380-octies all'art. 1 della legge n.228/2012; viene previsto che i minori gettiti derivanti dalle agevolazioni IMU e TASI introdotte dal 2016 vengano compensati da un incremento del fondo di solidarietà comunale per complessivi 3.767,45 milioni di Euro annui, a cui occorre aggiungere il contributo di 155 milioni per gli "imbullonati"; viene contestualmente ridotta la partecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale da parte dei comuni da 4.717,9 milioni a 2.768,8 milioni per ciascuno degli anni 2016 e seguenti;*

- comma 20: per l'anno 2016 è previsto un contributo di 390 milioni di euro al Fondo IMU/TASI, già destinato nel 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI non permetteva di ricostruire per intero il gettito perduto, a causa dei vincoli alla fissazione delle aliquote;
- commi da 21 a 24: viene previsto un regime fiscale agevolato per i cosiddetti "imbullonati" a decorrere dal 2016; la determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D ed E avverrà su stima diretta e non terrà conto dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali al processo produttivo (cosiddetti "imbullonati"). Continueranno a concorrere nel calcolo della rendita il suolo e le costruzioni e tutti gli «elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento». A partire dal 1° gennaio 2016, gli intestatari degli immobili destinati alle attività produttive, iscritti nelle categorie D ed E, dovranno presentare gli atti di aggiornamento per ottenere la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. È espressamente stabilito che solo per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate avranno effetti retroattivi a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.
- comma 26: al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è stato previsto il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2015, ad eccezione della Tassa Rifiuti (TARI), che deve rispettare il principio di integrale copertura dei costi;
- comma 27: modificando i commi 652 e 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, viene disposto che i Comuni possano continuare ad utilizzare anche per il 2016 ed il 2017 i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50% rispetto alle soglie minime e massime indicate nel metodo normalizzato, nonché il differimento al 2018 dell'utilizzo delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- comma 28: limitatamente agli immobili non esentati, è stata prevista la possibilità di mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 dello 0,8 per mille;
- comma 54: con l'integrazione del comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, viene prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, la riduzione al 75% della TASI dovuta, calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

VISTO il regolamento comunale sulla I.U.C. che all'art. 30 prevede che il Consiglio Comunale determini annualmente in maniera analitica i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Individuati come segue, ai sensi dell'art. 1, comma 682, i servizi indivisibili dei quali la TASI alla cui copertura parziale è destinato il gettito derivante dal tributo TASI per la quota di fondo di solidarietà comunale che verrà riconosciuto dallo Stato a ristoro del mancato gettito dalle tipologie escluse dal tributo dal 2018 ai sensi della Legge n. 208/2015:

• pubblica sicurezza e vigilanza	Euro	81.250,00
• servizi cimiteriali	euro	40.400,00
• servizi di manutenzione stradale, rimozione neve, verde pubblico ed illuminazione pubblica	euro	124.100,00
• servizi socio-assistenziali	euro	72.000,00
Totale		euro 317.750,00

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è previsto lo stanziamento di entrata relativo alla TASI, limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale ed appartenenti alla Cat. A/1, A/8, ed A/9, nonché quello derivante da accertamenti tributari relativi agli anni 2014;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21 luglio 2015, con la quale, visto il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU e tenuto conto della pressione fiscale già esercitata con l'applicazione dell'IMU ha fissato le aliquote del tributo;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27 aprile 2016, con la quale sono state confermate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2019, limitatamente alle fattispecie imponibili ancora soggette a tassazione, le stesse aliquote della TASI già fissate per il 2015 e confermate per il 2016 e 2017, nonché l'individuazione analitica dei costi dei servizi indivisibili, tenuto conto del ristoro integrale del minor gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/20015, al fine di garantire il pareggio di bilancio;

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 292 del 17/12/2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli Enti Locali è stato differito al 28/02/2019;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 25/01/2019, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali al 31/03/2019

VISTI rispettivamente :

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento dell'Imposta Unica Comunale - IUC

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 comma 2 lettere a) e f) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 commi 676 e 677 e seguenti della Legge n. 147/2013;

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma palese e che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 9
Consiglieri votanti	n. 9
voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. =
astenuti	n. =

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- di confermare per l'anno 2019, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli), le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) :

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 E A/9), ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate, escluse dal pagamento dell'IMU	2 per mille
Fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinate ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008	2 per mille a carico del proprietario
Fabbricati rurali strumentali	zero
Aree edificabili	zero
Altri immobili	zero

2) nonché l'applicazione delle detrazioni così come segue:

dall'imposta Tasi dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione € 50,00, sino ad un massimo di € 400,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo;

- Di individuare i costi come da seguente dettaglio alla cui copertura parziale è destinato il gettito derivante dal tributo TASI per la quota di fondo di solidarietà comunale che verrà riconosciuto dallo Stato a ristoro del mancato gettito dalle tipologie escluse dal tributo dal 2018 ai sensi della Legge n. 208/2015 sono stati evidenziati in premessa
- Di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, e modificate dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare l'art. 52 che dispone l'adeguamento automatico alle disposizioni della normativa nazionale e comunitaria;

- Di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, sia inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

- Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;
- Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:

presenti n. 9 votanti n. 9 astenuti n. = Voti favorevoli n. 9 Voti contrari n. =

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

ZANIOLO Dott.ssa Tiziana

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEVECCHI Dott. Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del T.U. 18/08/200, n. 267), a decorrere dal 27-mar-2019

Lì, 27-mar-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEVECCHI Dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 13-mar-2019

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, lì 27-mar-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEVECCHI Dott. Paolo
